

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 1 del 22 Marzo 2011

Oggetto: Elezioni Commissioni alloggi presso le Case dello Studente A.A. 2010/11

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista La delibera del Cda n.14 del 15/06/2009 con la quale veniva approvato il Piano complessivo degli interventi per l’A.A. 2009/10, contenente in appendice il Regolamento delle Case dello Studente A.A. 2009/10;
- Vista La delibera del Cda n. 45 bis del 3/12/2009 con la quale veniva modificato il Regolamento di cui sopra negli artt. 12 e 15;
- Visto L’art. 18 del succitato Regolamento il quale prevede che “Al fine di stabilire un più stretto e continuativo rapporto con gli studenti assegnatari dell'alloggio, l'Ersu auspica e favorisce la formazione, in ogni Casa dello Studente, di una Commissione Alloggi. Le Commissioni alloggi verranno a configurarsi come diretti interlocutori dell'Ente nell'affrontare i problemi generali e specifici, concernenti la vita all'interno delle Case”;
- Ravvisata La necessita di disciplinare le modalità per la costituzione delle Commissioni alloggi presso le case dello studente;
- Visto L’allegato “Regolamento per l’elezione delle Commissioni alloggi presso le case dello studente A.A. 2010/11”;
- Preso atto Del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso



Delibera all'unanimità

Di approvare il Regolamento per l'elezione della commissione alloggi per l'A.A. 2010/11, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Cda autorizza il f.f. Direttore Generale a dare immediata attuazione alla presente delibera.

Copia della presente delibera è trasmessa al Direttore di Servizio Gestione Mense e Alloggi e ai Responsabili delle Case dello Studente.

Il Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Noli

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Allegato delibera n.1 del 22 marzo 2011

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE COMMISSIONI ALLOGGI

PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE A.A. 2010/11

Art.1

In attuazione dell'articolo 18 "Commissione Alloggi" del Regolamento delle case dello studente, in ogni casa viene costituita una commissione alloggi composta da due studenti.

La commissione di cui al presente articolo non può essere costituita con un numero di eletti inferiore a due.

Art.2

L'elezione dei componenti della commissione avviene a voto segreto con le modalità previste dal presente regolamento. Hanno diritto di voto presso ciascuna casa, tutti gli studenti titolari di posto alloggio e beneficiari dello stesso alla data dell'ultimo giorno fissato per le votazioni.

Art. 3

Ogni studente titolare di posto alloggio può singolarmente presentare la propria candidatura presso la casa di appartenenza, depositando, debitamente compilato, un modulo predisposto dall'Ente nell'Ufficio del Responsabile della struttura.

Art.4

Le candidature possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di indizione delle elezioni e sino al 7° giorno dalla data di pubblicazione dello stesso, con esclusione dei giorni non lavorativi.

Art. 5

Gli elenchi contenenti tutte le candidature proposte nei modi e nei termini prescritti vengono affissi all'albo dell'Ente e negli appositi spazi presso tutte le strutture dell'Ente, a partire dall'8° giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso di indizione delle elezioni.

Art.6

Le elezioni sono indette dal Direttore Generale e si tengono contemporaneamente in tutte le case dello studente nelle date indicate nell'Avviso di indizione delle elezioni.

Le operazioni di voto si tengono nei giorni stabiliti e per non meno di sei ore per ciascuna delle giornate elettorali fissate.

Art.7

Ogni seggio elettorale è formato da un Presidente e due scrutatori, nominati dal Direttore Generale.

Art.8

L'elettore esprime un solo voto di preferenza, pena l'annullamento, su schede predisposte dall'Ente e vidimate dal Presidente di seggio.

Art.9

In ciascuna casa dello studente le elezioni sono considerate valide se vi prende parte almeno il 20% degli aventi diritto alle stesse.

Art.10

Lo spoglio delle schede, in seduta pubblica, si tiene immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Art.11

Per ciascuna casa dello studente sono proclamati eletti i primi quattro candidati che ottengono i maggiori suffragi, di cui due titolari e due supplenti.

Art.12

La proclamazione degli eletti è adottata con apposito provvedimento del Direttore Generale sulla base delle risultanze dei verbali redatti da ciascun seggio.

Art.13

Ciascuna Commissione dura in carica fino all'insediamento della successiva. Gli studenti eletti cessano le proprie funzioni con la perdita della titolarità dell'alloggio. I seggi resisi vacanti vengono attribuiti mediante la surroga dei supplenti.